



**IGEA SPA**  
INTERVENTI GEO AMBIENTALI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018**

**Predisposto dal Responsabile  
per la Prevenzione della Corruzione  
e la Trasparenza**

**Adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 13 01 2016**

**Publicato sul sito internet [www.igeaspa.it](http://www.igeaspa.it)  
nella sezione "Società trasparente"**

**Allegato n. 1**

## INDICE

<b>1. Definizione di Trasparenza .....</b>	<b>p. 1</b>
<b>2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .....</b>	<b>p. 1</b>
<b>3. Obblighi di pubblicazione .....</b>	<b>p. 1</b>
<b>4. Adozione del P.T.T.I. ....</b>	<b>p. 6</b>
<b>5. Il Responsabile della Trasparenza .....</b>	<b>p. 8</b>
<b>6. Accesso Civico .....</b>	<b>p. 8</b>
<b>7. Sistema sanzionatorio .....</b>	<b>p. 8</b>

## 1. Definizione di trasparenza

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art. 11 del Dlgs.150/2009, come "accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità" e costituisce ora "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

L'art. 1 del Dlgs 33/2013, inoltre, definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

## 2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

L'art. 10 del Dgs. n. 33/2013 prevede che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito P.T.T.I.) costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C. e il ruolo di responsabile della trasparenza è svolto, di norma, dal responsabile della prevenzione.

Il P.T.T.I. è volto a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Salvi i limiti stabiliti all'art. 4 del decreto, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

- in capo all'amministrazione o Società Partecipata, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
- in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

## 3. Obblighi di pubblicazione

La Società nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle succitate disposizioni normative e programmate nel P.T.T.I. deve adottare, ex art. 1, comma 15, l. n. 190/2012, criteri di:

- facile accessibilità;
- completezza;
- semplicità di consultazione.

La Società ha inoltre l'obbligo di predisporre sulla *home page* del proprio sito istituzionale la sezione: «Amministrazione trasparente» (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all'interno della quale deve provvedere alla pubblicazione delle pubblicazioni prescritte in maniera organica e di facile consultazione. Nella sezione deve essere inoltre evidenziato il nominativo del

responsabile della prevenzione, del responsabile della trasparenza (ove non coincidenti) e dei referenti.

Nella predisposizione del P.T.T.I. le amministrazioni devono tenere presenti le indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T. nella delibera n. 50 del 2013.

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs. 33/2013 (Delibera Anac n. 77/2013).

In base alle norme menzionate, gli Enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., devono:

- collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del Dlgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del Dlgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del Dlgs. n. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "*attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*" (art. 11, comma 2, Dlgs. n. 33/2013).

Gli obblighi di pubblicazione sono i seguenti:

- **i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico:**
  - a. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b. il curriculum;
  - c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
  - d. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - e. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
  - g. curriculum, rimborsi spese, altre cariche, situazione patrimoniale e reddituale propria e del coniuge e dei parenti entro il secondo grado se lo consentono;
  - h. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della l. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
- **i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza:**
  - a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b. il curriculum vitae;

- c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- e. le dichiarazioni di cui all'art. 2, della l. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la dei relativi compensi.

La Legge 190/2012 prevede inoltre ai commi 15 e 16, da 26 a 30 e il comma 32 i seguenti obblighi di pubblicazione:

- **informazioni sul procedimento:**
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 150 del 2009;
- **bilanci e conti consuntivi;**
- **l'indirizzo di posta elettronica certificata.**
- **appalti**

Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- a. la struttura proponente;
- b. l'oggetto del bando;
- c. l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte;
- d. l'aggiudicatario;
- e. l'importo di aggiudicazione;
- f. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 8 aprile 2013, n. 39 le società dovranno pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente le dichiarazioni sulla insussistenza di cause in

inconferibilità o incompatibilità per gli incarichi conferiti rientranti nell'applicazione dell'anzidetto decreto.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 6 del presente Programma, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del Dlgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

#### **4. Adozione del P.T.T.I.**

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza di IGEA S.p.A. sono i seguenti

- 1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) assicurare l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
- 3) garantire, mediante apposita pubblicità di avvisi e procedure, l'adeguata partecipazione e concorrenzialità di mercato in occasione dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o nella gestione e rinegoziazione delle condizioni di fornitura e servizio esistenti.

Il Programma triennale per la trasparenza deve essere approvato con deliberazione dell'Organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il responsabile della trasparenza per questa Società è il Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 55 del 31 12 2015.

IGEA SpA si è dotata di una sezione Società Trasparente sul suo sito web all'indirizzo:  
[http://www.igeaspa.it/it/amm\\_trasp.wp;jsessionid=4BBF467254B7DCDD1D2AA0DB542AB1DD](http://www.igeaspa.it/it/amm_trasp.wp;jsessionid=4BBF467254B7DCDD1D2AA0DB542AB1DD)

Il sito è in fase di rielaborazione grafica e contenutistica. Tra gli interventi urgenti per l'implementazione del sito web, oltre l'inserimento delle pubblicazioni obbligatorie è prevista la costruzione di una sezione separata per l'Accesso civico.

### Igea Spa

- Chi Siamo
- Mission
- Dove siamo
- L'organizzazione
- Bandi e gare
- Cessioni e Vendite
- Concorsi e Selezioni
- Albo fornitori
- **Amministrazione Trasparente**

### Il sistema Igea

- Attività geo ambientali
- Patrimonio immobiliare
- Patrimonio documentale

### Home » Igea Spa » Amministrazione Trasparente

- Curricula amministratori
- Curricula dirigenti
- Retribuzioni amministratori
- Retribuzioni dirigenti
- Elenco incarichi di collaborazione o consulenza
- DLGS. 33/2013, art.37: Obblighi di pubblicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

### Vivi le miniere

- I siti minerari
- Storie di miniera
- Visite guidate
- Archivio storico
- Photogallery
- Videogallery
- Virtual tour 3D
- Enti e Associazioni
- Link utili

Archivio News 

Newsletter 

IGEA Risponde 

Sicurezza 

Facebook 

RSS 

## **5. Il Responsabile della Trasparenza**

Il Responsabile della Trasparenza provvede a:

- aggiornare il presente documento;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento;
- segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'organo di indirizzo politico e all'OIV;
- promuovere la cultura della trasparenza e integrità attraverso la regolare formazione dei dipendenti;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

## **6. Accesso Civico**

La società IGEA SpA, a mezzo del Responsabile della Trasparenza, garantisce il rispetto dell'istituto dell'accesso civico, ovvero della possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati su richiesta di cittadini.

IGEA SpA rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti che lo riguardano.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della Società obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

IGEA SpA, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

## **7. Sistema sanzionatorio**

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione" costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione"; il comma 2 prevede che "il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile".



I doveri che discendono dall'applicazione delle norme sulla trasparenza e dalla attuazione delle previsioni del presente Programma costituiscono obblighi del personale.